

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. GIORGI" - BRINDISI
Prot. 0001498 del 23/01/2022
(Uscita)

Brindisi, (vedi segnaturo)

*Agli Studenti e alle loro Famiglie
Al Personale Docenti
Al DSGA e al Personale ATA
Al Registro Elettronico
Al sito web
SEDE*

CIRCOLARE N. 123

Oggetto: Gestione casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - Procedure di riammissione a scuola dopo assenza.

In aggiornamento delle precedenti circolari, riferite a quanto previsto dal Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 e dalle note del Ministero dell'Istruzione - AODPPR11 dell'8 gennaio 2022 e AODPPR 14 del 10 gennaio 2022, si comunica che, alla luce delle note del Dipartimento di Promozione alla salute e del benessere animale della Regione Puglia prot. N. 379 del 14/01/2022 e n. 483 del 18/01/2022 e delle Linee di indirizzo ad esse allegate, in presenza di casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 si dovranno rispettare le seguenti direttive di seguito esposte.

> STUDENTI

Presenza di un solo caso di positività nella classe (allievo o docente)

Attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e raccomandazione di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Presenza di due casi di positività nella classe (allievo/i e/o docente/i)

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con Test T10 - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo in uscita (T10).

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e raccomandazione di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza. Ai sensi di quanto previsto dalla norma vigente, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. Tale verifica sarà effettuata esclusivamente da personale appositamente delegato, come previsto dalla nota AODPPR 14 del 10 gennaio 2022.

Presenza di almeno tre casi di positività nella classe (allievo/i e/o docente/i)

- attività didattica: **è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;**

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), con le seguenti ulteriori misure:

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (T10). In tal caso si rende necessaria comunicazione immediata alla Segreteria Didattica.

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (T5). In tal caso si rende necessaria comunicazione immediata alla Segreteria Didattica.

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

➤ PERSONALE

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto **attività in presenza in classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso o dei casi di positività:**

- con un solo caso, si applica la misura dell'Auto-sorveglianza;

- con almeno due casi, si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto previsto dalle circolari attuative della Regione Puglia, come di seguito specificato:

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (T10). In tal caso si rende necessaria comunicazione immediata all'Ufficio del Personale.

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (T5). In tal caso si rende necessaria comunicazione immediata all'Ufficio del Personale.

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

> ESECUZIONE TAMPONI

Alla luce della nuova normativa emanata dalla Regione Puglia, si precisa e si chiarisce quanto segue: - il Dirigente scolastico, acquisite le indicazioni del Referente Covid-19 del SIS/Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente, dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare ai familiari degli alunni minorenni (o all'alunno maggiorenne) la "Dichiarazione per esecuzione test Antigenico rapido SARS-CoV-2 per finalità di sorveglianza in ambito scolastico".

- Il familiare o l'alunno maggiorenne dovrà consegnare questa dichiarazione al PLS o al MMG curante.

- Il PLS o MMG, limitatamente ai propri assistiti, sulla base della dichiarazione presentatagli dal familiare dell'alunno minorenne o dall'alunno maggiorenne, effettuerà direttamente il test antigenico rapido presso il proprio ambulatorio (se organizzato in tal senso) oppure effettuerà la richiesta di test antigenico rapido REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE utilizzando esclusivamente le funzionalità del sistema informativo regionale "IRIS", come da istruzioni operative regionali.

La richiesta del test dovrà essere stampata dal MMG/PLS affinché possa essere presentata all'erogatore dai familiari dell'alunno minorenne o dall'alunno maggiorenne. Il test antigenico rapido così prescritto potrà essere erogato in qualsiasi punto della rete regionale SARS-CoV-2 (farmacie, laboratori di analisi, punti erogazione ASL), con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

In caso di esito negativo al test antigenico rapido, alla fine della procedura, l'alunno potrà essere riammesso a scuola, senza ulteriori certificazioni, esibendo unicamente l'attestazione di esito negativo del test antigenico rapido prodotta dal sistema informativo regionale "IRIS".

In caso di esito positivo al test antigenico rapido, l'alunno minorenne o l'alunno maggiorenne dovrà osservare l'isolamento domiciliare. Gli attestati di esito potranno essere stampati dal MMG/PLS per i propri assistiti, fermo restando che i familiari dell'alunno minorenne o maggiorenne potranno, comunque, recuperare il documento accedendo ai servizi on line del Portale regionale della salute della Regione Puglia (<https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/esito-tampone-covid-19>).

> RIAMMISSIONE A SCUOLA

Per essere riammesso a scuola l'alunno o per lui la sua famiglia dovrà inviare all'email istituzionale (brtf010004@istruzione.it) l'attestato di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nei termini indicati dalla nota della Regione Puglia sopra citata e stampato dall'erogatore del test nonché prelevabile mediante accesso ai servizi "on line" del Portale regionale della Salute.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mina FABRIZIO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*